

Il punto della settimana di Libednews, anno 2011/2012, numero 11

## LA LEGGE DI STABILITÀ E LA SCUOLA

La legge di bilancio per il 2012, ultima norma del primo governo di questa legislatura, è stata approvata in tempi da record. Tre articoli e una manciata di commi riguardano la scuola e il suo personale.

Approvata in tempi da record, altrettanto rapidamente la legge di stabilità per il 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il 12 novembre scorso col numero 183; salvo alcuni commi dell'art. 33 da subito operativi, entrerà in vigore il 1° gennaio prossimo.

Alla scuola sono dedicati alcuni commi dell'art. 4, dal 68 all'83; altri articoli riguardano tutto il personale del pubblico impiego, scuola compresa, e intervengono in materia di pensioni (art. 5) e mobilità del personale in eccedenza (art. 16), mentre l'art. 33 si occupa anche di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

I tagli di spesa che il MIUR dovrà garantire direttamente nel comparto istruzione sono quattro:

- la riduzione da 500 a 300 del numero di docenti e dirigenti scolastici distaccati a viale Trastevere e presso gli Uffici scolastici regionali per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia (c. 68); un risparmio pari a 200 stipendi di supplenti temporanei e un aggravio di lavoro per gli uffici ministeriali presso i quali attualmente lavorano i distaccati.
- l'incremento del numero minimo di allievi che consente ad una scuola di conservare l'autonomia: dovranno essere almeno 600 unità, mentre ne occorreranno 400 per le scuole ubicate nei comuni montani e nelle piccole isole (c. 69); qualcuno ha calcolato che – Regioni permettendo – salterebbero un migliaio di presidenze.
- il nuovo dimensionamento implicherà la perdita del dirigente scolastico (la presidenza sarà data a reggenza) e del Dirigente dei Servizi amministrativi; a questi verranno assegnati posti «*in comune con altre istituzioni scolastiche*», anche tra quelle sottodimensionate, riconoscendo loro una indennità mensile calcolata entro il 10% dei risparmi ottenuti (c. 70); e qui, visti i nuovi parametri, tra presidi e DSGA in meno i risparmi rischiano di essere più consistenti di quelli derivanti dall'applicazione del comma 68.
- gli insegnanti tecnico-pratici in esubero saranno utilizzati nella scuola di titolarità in compiti di assistente tecnico, accantonando i relativi posti (c. 81); in sostanza, un cambio forzato di profilo professionale, seppure presumibilmente temporaneo.

Una parte dei risparmi realizzati con la riduzione del personale sarà destinata, a decorrere dal 2012, alla costituzione di un Fondo per incrementare gli stanziamenti correnti alle scuole (c. 82); le cifre complessive indicate nel testo saranno ripartite successivamente tra istruzione, università e ricerca.

*Il punto della settimana* di Libednews, anno 2011/2012, numero 11

Il comma 83, con una complessa serie di rimbalzi legislativi, pone le basi per la replica nel 2012 dell'operazione di recupero degli scatti di anzianità sospesi nel 2010. Accanto ai risparmi dovuti alla coda dei tagli introdotti con l'art. 64 della legge n. 133/08, ipotizza la destinazione alle medesime finalità di altre risorse, da individuare attivando «una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola»; naturalmente, «senza nuovi o maggiori oneri» per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le pensioni la legge conferma i processi già avviati nell'ultimo anno e mezzo: aumento progressivo dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia e parificazione di tale età (entro il 2026) tra le dipendenti pubbliche e private; non vengono toccate le pensioni di anzianità; sempre che non intenda farlo a breve il nuovo esecutivo.

Diversa è la questione delle misure relative alle cosiddette situazioni di soprannumero o di "eccedenza di personale", di cui si occupa l'art. 16. Fatta salva la possibilità di imporre il collocamento a riposo forzato per compiuto quarantennio contributivo, per il personale in esubero la legge ora prevede la mobilità coatta all'interno del comparto o presso altre amministrazioni, anche «al di fuori del territorio regionale». Il dirigente responsabile rileva la condizione di soprannumerarietà e la comunica con informativa preventiva ai sindacati. Trascorsi 10 giorni, l'amministrazione provvede alla verifica del ricollocamento del personale in esubero. Se dopo 90 giorni dalla comunicazione la mobilità coatta non ha ottenuto esito, scatta quello che tecnicamente si chiama "collocamento in disponibilità", più comunemente conosciuto come cassa integrazione – una novità per il pubblico impiego. In questa fase, che non può durare più di due anni, al dipendente viene assegnata una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa. Il periodo in cassa integrazione resta valido ai fini pensionistici, ma scaduti i due anni c'è il licenziamento. Una novità di non poco conto; così le cose si complicano ulteriormente. Infatti, il rinvio di un anno dei pensionamenti a causa delle cosiddette "finestre mobili", introdotte con la legge n. 148/2011, produrrà la permanenza in servizio di un numero consistente di dipendenti che, assieme alla coda dei tagli e all'attuazione della riforma delle superiori, renderà disponibili pochissimi posti per la mobilità, sia nel comparto, sia verso altre amministrazioni. Si calcola che nella scuola ci saranno più o meno 10mila esuberanti; un problema non da poco e da affrontare subito, già in sede di definizione dell'organico di diritto per il prossimo anno scolastico.